

Avvio di un'attività "in proprio"

Il primo passo per chi voglia "mettersi in proprio", ossia iniziare un'attività lavorativa in forma non subordinata, è scegliere se avviare un'attività d'impresa oppure un'attività di lavoro autonomo.

L'attività d'impresa

La figura dell'imprenditore è definita dal codice civile all'articolo 2082 come: "colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

Al fine di considerare un'attività "d'impresa", risulta, quindi, basilare il fatto che sia svolta:

- a) in modo professionale, continuativo e abituale;
- b) con un fine economico;
- c) attraverso un'organizzazione dei fattori produttivi impiegati;
- d) orientata al mercato attraverso lo scambio di beni o servizi.

Definizione di attività economica

L'attività imprenditoriale consiste in "una serie di atti coordinati al conseguimento di uno stesso fine": questo deve essere un fine economico, consistente nella creazione di ricchezza. Tale definizione permette di considerare in questo contesto non solo le attività di produzione di beni e servizi in senso stretto, ma anche quelle di scambio, di intermediazione e distribuzione che accrescono il valore dei beni esistenti. In questa definizione non rientrano invece le attività culturali, intellettuali o sportive.

Inoltre il perseguimento dello scopo di lucro non è determinante: è sufficiente che l'attività economica venga esercitata secondo un "criterio di economicità", cioè con l'ottica di coprire almeno i costi di produzione per conseguire il pareggio di bilancio, prerogativa delle imprese pubbliche, delle cooperative e degli enti no profit.

L'organizzazione dell'attività

Secondo carattere dell'attività imprenditoriale è quello dell'organizzazione. Esso è insito nel concetto stesso di attività d'impresa, in quanto essa presuppone l'esistenza e il coordinamento dei fattori produttivi da parte dell'imprenditore. Per tale motivo l'attività economica può considerarsi d'impresa solamente quando è organizzata, ovvero svolta attraverso un'azienda.

L'azienda è definita dall'art. 2555 del codice civile come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa": **capitali**, macchinari, impianti, attrezzature, locali, ecc..

Oltre ai capitali un altro fattore produttivo basilare per l'azienda è il **lavoro**, cioè le risorse umane che sono alle dipendenze dell'imprenditore.

L'organizzazione, comunque, si può limitare anche al solo impiego di beni senza che vi siano dipendenti oppure alla sola direzione dei prestatori di lavoro senza che vi sia un rilevante utilizzo di beni, ma almeno uno dei due elementi deve sussistere.

La mancanza di "organizzazione" differenzia l'imprenditore dal lavoratore autonomo, che svolge sempre un'attività economica, senza però organizzare né beni né persone.

La professionalità

Requisito essenziale, per l'esercizio dell'attività d'impresa è altresì quello della professionalità: per professionalità si intende la "non occasionalità" dell'attività esercitata. L'attività deve essere *abituale e ripetuta costantemente*, anche se ad intervalli dovuti alla natura ciclica e stagionale dei lavori (ad es. un impianto sciistico, una struttura alberghiera, ecc.).

L'attività deve, inoltre, essere esercitata in nome e per conto proprio in quanto è fondamentale che l'imprenditore si assuma i rischi inerenti l'impresa.

L'attività d'impresa si distingue in:

Impresa agricola se riguarda la coltivazione dei fondi, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse, ossia quelle attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli (art. 2135 c.c.).

Piccola impresa in cui è ricompresa quella artigiana, qualora l'attività sia svolta con la prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.).

Impresa commerciale quando riguarda:

- ✓ attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- ✓ attività intermediaria nella circolazione dei beni (commercio all'ingrosso, al dettaglio, ambulante e pubblici esercizi commerciali come bar, ristoranti, ecc.);
- ✓ attività di trasporto terrestre, aereo o marittimo;
- ✓ attività bancaria o assicurativa;
- ✓ attività ausiliarie alle precedenti.

La disciplina fissata dal Codice Civile relativamente all'imprenditore commerciale prevede, tra l'altro, l'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, la tenuta delle scritture

contabili e la soggezione al fallimento, sia che si tratti di imprenditore individuale o società commerciale.

Il fallimento è una procedura giudiziaria che si verifica quando l'imprenditore commerciale non riesce a far fronte regolarmente ai debiti scaturiti dall'attività d'impresa. Il patrimonio dell'imprenditore insolvente viene sottratto alla sua disponibilità e destinato alla soddisfazione paritaria dei creditori, nella misura massima concretamente possibile.

Lo scambio

Un ulteriore aspetto della "professionalità" è dato dal fatto che l'attività economica organizzata sia rivolta al mercato e realizzi uno *scambio*. L'imprenditore per conto proprio (come, ad esempio, chi vive dei prodotti che produce senza offrirli sul mercato) non è un'imprenditore in senso giuridico.

L'attività di lavoro autonomo

L'attività di lavoro autonomo è disciplinata dal codice civile nell'art. 2222 come "**contratto d'opera**" e si concretizza come esercizio di arti e professioni, in maniera abituale, svolta anche in forma associata.

Rientrano in questa categoria gli artisti, i professionisti dello sport e dello spettacolo ed i professionisti intellettuali (avvocati, medici, commercialisti, ecc.).

Ad oggi, tra le attività di lavoro autonomo, possiamo individuare:

- le professioni libere, ossia quelle che possono essere svolte senza alcuna formalità (es. consulenti aziendali, artisti, pubblicitari, ecc.);
- le professioni protette nel caso in cui sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi, ordini ed elenchi (es. giornalisti, notai, medici, commercialisti, ecc.);
- il lavoro autonomo occasionale, ovvero qualsiasi attività esercitata in modo sporadico al di fuori di rapporti a carattere unitario e continuativo;
- le collaborazioni coordinate e continuative (denominate con la riforma del mercato del lavoro come contratti di lavoro a progetto, lavoro occasionale e accessorio) che si riferiscono ad attività con le seguenti caratteristiche:
 - 1 contenuto intrinsecamente artistico o professionale;
 - 2 svolte senza vincolo di subordinazione, ma in modo adeguato alle esigenze del committente nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo;

- 3 senza impiego di mezzi organizzati (cioè non usando propri locali, macchinari, attrezzature, ecc..);
- 4 con un compenso periodico prestabilito.